DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2005, n. 1098.

Definizione delle modalità per le varianti agli strumenti urbanistici generali concernenti la individuazione delle aree boscate.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Atteso che la normativa regionale in materia di pianificazione e programmazione territoriale ed urbanistica di cui alle leggi regionali 27 dicembre 1983, n. 52 e 24 marzo 2000, n. 27 «Piano urbanistico territoriale», ha disciplinato lo spazio rurale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, ponendo massima attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle aree boscate la cui disciplina di dettaglio è contenuta nella legge regionale di settore 19 novembre 2001, n. 28 e relativo regolamento attuativo:

Considerato che occorre definire con maggiore dettaglio le modalità per le varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali comunali che comportino modifiche alla perimetrazione delle aree boscate;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore; Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di emanare i seguenti indirizzi, ai fini degli adempimenti relativi alla perimetrazione delle aree boscate:
- a) la delimitazione delle aree boscate è effettuata in termini fondiari nel P.R.G., parte strutturale, di cui alle leggi regionali 21 ottobre 1997, n. 31 e 22 febbraio 2005, n. 11, secondo la disciplina prevista agli

- artt. 9, 10 e 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 come modificata ed integrata dalla l.r. n. 28/ 2001 e dalla l.r. n. 11/2005, nonché, in base alle disposizioni contenute nel P.T.C.P., includendo le radure perimetrali o interne, definendo la relativa disciplina di salvaguardia ed individuando, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione contigua al bosco e di adeguata dimensione dove, ai fini di una migliore tutela, l'attività edilizia è limitata agli interventi previsti dall'art. 15 della l.r. n. 27/2000;
- b) la modifica della perimetrazione delle aree boscate, già effettuata ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 52/ 1983, finalizzata all'adeguamento alle disposizioni di cui al punto a), all'aggiornamento cartografico, alla correzione di errori materiali, è subordinata all'approvazione da parte del Comune di apposita variante allo strumento urbanistico generale vigente, anche ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge regionale n. 11/2005 o all'approvazione del nuovo P.R.G., parte strutturale;
- c) ogni proposta di variante alla delimitazione delle aree boscate già in vigore deve essere corredata da idonea documentazione catastale, fotografica, cartografica tematica e da relazione tecnica che attesti l'esatta consistenza del bosco, redatta da tecnici abilitati;
- d) i Comuni e le Province, ai fini dell'espletamento di eventuali accertamenti tecnici, possono fare riferimento alle Comunità montane in applicazione delle disposizioni di cui alle leggi regionali 19 novembre 2001, n. 28 e 24 maggio 2003, n. 18, oltre ad effettuare eventuali verifiche puntuali;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e di Terni, alle Comunità montane, agli Enti parco, al Corpo forestale dello Stato;
- 4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Il Relatore Liviantoni

> La Presidente LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Definizione delle modalità per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali concernenti la individuazione delle aree boscate.

Viste le leggi regionali 24 marzo 2000, n. 27, 19 novembre 2001, n. 28 e 22 febbraio 2005, n. 11;

Premesso che:

- la normativa regionale in materia di pianificazione e programmazione territoriale ed urbanistica di cui alle leggi regionali 27 dicembre 1983, n. 52 e 24 marzo 2000, n. 27 «Piano urbanistico territoriale», ha disciplinato lo spazio rurale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, ponendo massima attenzione alla tutela e valorizzazione delle aree boscate la cui disciplina di dettaglio è contenuta nella legge regionale di settore 19 novembre 2001, n. 28 e relativo regolamento attuativo;
- i Comuni, in attuazione del P.U.T. di cui alle predette leggi regionali n. 52/83 e n. 27/2000 hanno perimetrato in termini fondiari le aree boscate nei propri strumenti urbanistici generali ed in fase di approvazione dei nuovi P.R.G.,

in attuazione delle ll.rr. n. 31/97 e n. 11/2005, sono tenuti a ridefinire nella parte strutturale gli ambiti boscati secondo le disposizioni dell'art. 15 del P.U.T., applicando anche le relative disposizioni contenute nel P.T.C.P.;

- -- le Province hanno recepito nel P.T.C.P. le indicazioni contenute nella cartografia tematica del P.U.T.;
- in alcuni casi, i Comuni hanno evidenziato la necessità di procedere all'adozione di varianti urbanistiche volte a rettificare errori materiali compiuti in sede di censimento delle aree boscate;

Tenuto conto che la Provincia di Perugia ha posto all'attenzione dell'Ufficio urbanistica regionale alcune problematiche relative alle aree boscate, chiedendo che vengano specificati con maggior dettaglio le modalità per accertarne la effettiva presenza negli ambiti oggetto di varianti ai P.R.G., in relazione alle norme legislative ed agli strumenti di pianificazione vigenti, nonchè le modalità con le quali devono essere valutate le correzioni di eventuali errori materiali:

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 5 «Testo unico regionale per le foreste»:

 a) costituiscono bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale superiore al venti per cento;

b) si considerano bosco:

i castagneti da frutto; le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali od incendio, presentano una copertura arborca forestale anche inferiore al venti per cento; i terreni rimboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo; le radure e tutte le superfici di estensione inferiore a 2.000 mq. che interrompono la continuità del bosco;

- c) non si considerano bosco:
- -- gli impianti da arboricoltura da legno o da frutto;
- i giardini e i parchi urbani;
- i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nei termini ivi stabiliti:
- d) per arboricoltura da legno, individuata dalla Giunta regionale su apposita cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale;

Atteso che:

- l'art. 15, comma 2 della l.r. n. 27/2000, in ampliamento alla definizione di bosco di cui all'art. 11 della l.r. n. 52/1983 dove non erano espressamente considerate le radure né interne, né perimetrali, dispone che: «le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dal PTCP quale piano paesistico-ambientale, ai fini della tutela e salvaguardia delle superfici boscate e delle relative radure perimetrali o interne, del potenziamento della qualità complessiva del patrimonio boschivo, della valorizzazione dei prodotti dei boschi, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi»;
- l'art. 15, comma 3 della l.r. n. 27/2000 prescrive che i Piani regolatori generali, nella parte strutturale, oltre ad individuare le arce boscate come sopra definite, debbano individuare una fascia di transizione per una migliore tutela dello stesso bosco, nella quale l'attività edilizia è limitata agli interventi sugli edifici esistenti e dove pertanto sono escluse nuove costruzioni e nuove previsioni urbanistiche;

Considerato che agli artt. 9 e 10 (rete ecologica regionale) della l.r. n. 27/2000, così come modificati dalla l.r.

n. 11/2005 vengono identificate anche le aree boscate fra le componenti del territorio dove si concentrano le più importanti funzioni a tutela della biodiversità;

Atteso che l'entità degli ambiti boscati non può essere ridimensionata e che pertanto, qualora fossero accertate modificazioni naturali o antropiche dell'ambito boscato, intervenute nel tempo, i comuni dovranno procedere al conseguente aggiornamento della perimetrazione cartografica nel proprio strumento urbanistico generale;

Ritenuto che

- le perimetrazioni delle aree boscate fatte ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 52/1983, debbano essere aggiornate in applicazione dei suddetti artt. 9, 10 e 15 della l.r. n. 27/2000 e che pertanto possano subire solo variazioni in aumento, salvo la correzione di eventuali precedenti errori materiali, da effettuarsi sempre con variante urbanistica;
- ogni proposta di variante deve essere completa di tutta la documentazione comprovante lo stato dei luoghi, le cartografie, le relazioni ed ogni elaborato utile per l'esame della variante medesima e per la verifica della sua conformità alla vigente normativa urbanistica ed al P.T.C.P.;
- i Comuni e le Province, ai fini dell'esecuzione di eventuali accertamenti tecnici, possono far riferimento alle Comunità montane;

si propone alla Giunta regionale

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)